

COMMISSIONE VII

CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE

10.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 30 GIUGNO 1988

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MAURO SEPPIA

INDICE

	PAG.
Sostituzioni:	
Seppia Mauro, <i>Presidente</i>	3
Proposta di legge (Rinvio del seguito della discussione):	
Borruso ed altri: Riapertura dei termini per le imprese editrici di quotidiani per accedere a contributi (2688)	-3
Seppia Mauro, <i>Presidente</i>	3
Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Bassanini ed altri: Ordinamento della professione di guida alpina (1989)	3
Seppia Mauro, <i>Presidente</i>	3, 8, 10, 13, 17, 19, 20, 21
Bassanini Franco, <i>Relatore</i>	6, 8, 9, 12, 13, 19, 20
Casati Francesco	9, 21
Ciabbarri Vincenzo	8, 9, 10
Motetta Giovanni	21
Rallo Girolamo	21
Rossi di Montelera Luigi, <i>Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo</i>	7, 8, 9, 12, 17, 19, 20
Soave Sergio	21
Willeit Ferdinand	4, 8, 13, 20, 21
Votazione segreta:	
Seppia Mauro, <i>Presidente</i>	21

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9.

RODOLFO CARELLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 19 del regolamento, i deputati Valter Veltroni, Pietro Folena e Luciano Guerzoni sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Giovanni Motetta, Vincenzo Ciabbari e Franco Bassanini.

Seguito della discussione della proposta di legge Borruso ed altri: Riapertura dei termini per le imprese editrici di quotidiani per accedere a contributi (2688).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Borruso ed altri: « Riapertura dei termini per le imprese editrici di quotidiani per accedere a contributi ».

Poiché non è ancora pervenuto il parere della V Commissione, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge Bassanini ed altri: Ordinamento della professione di guida alpina (1989).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della pro-

posta di legge di iniziativa dei deputati Bassanini ed altri: « Ordinamento della professione di guida alpina ».

Comunico che, in data 8 giugno 1988, le Commissioni I e V hanno espresso parere favorevole.

Comunico che, in data 9 giugno 1988, l'VIII Commissione ha espresso il seguente parere: « parere favorevole, raccomandando che si preveda la possibilità per le regioni di affidare al CAI, tramite l'associazione delle guide alpine, l'organizzazione e la gestione di corsi professionali, confermando il disposto dell'articolo 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217 ».

Comunico che, a norma dell'articolo 93 del regolamento in data 29 giugno 1988, la II Commissione ha espresso il seguente parere: « parere favorevole, a condizione che all'articolo 18, al comma 1, si faccia riferimento alla fattispecie di cui all'articolo 348 del codice penale in luogo di prevedere una norma speciale ».

Comunico che, a norma dell'articolo 93 del regolamento, in data 8 giugno 1988, la X commissione ha espresso il seguente parere: « parere favorevole, con le seguenti osservazioni: si valuti l'opportunità di prevedere, all'articolo 13, che del collegio regionale faccia parte il presidente regionale del CAI, anche al fine di utilizzare l'esperienza di questa associazione per l'esercizio di tutte le funzioni del collegio regionale stesso; si consideri l'opportunità di precisare il contenuto dell'articolo 21, per la parte relativa alle zone rocciose, nel senso che poiché in ogni percorso di media montagna si può incontrare un passaggio obbligato e protetto di natura rocciosa, in questi casi, che escludono l'uso di corda, picozza e ramponi, ma che inducono all'uso di mo-

schettoni si appalesa l'insufficienza del detto riferimento in relazione alla onerosità della responsabilità di cui si fa carico alle guide ».

Ricordo che nella seduta dell'8 giugno 1988 si è conclusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

1. La presente legge stabilisce i principi fondamentali per la legislazione regionale in materia di ordinamento della professione di guida alpina, anche ai sensi della legge 17 maggio 1983, n. 217.

L'onorevole Willeit ha presentato il seguente emendamento:

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

ART. 1.

1. La presente legge stabilisce i principi per la legislazione regionale in materia di ordinamento della professione di guida alpina, con esclusione delle regioni e delle province autonome dotate in materia di competenza legislativa primaria.

1. 1

FERDINAND WILLEIT. Già nel corso della discussione sulle linee generali della proposta di legge al nostro esame ho avuto modo di esprimere osservazioni critiche connesse all'intento di salvaguardare le competenze primarie delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano. Tale esigenza è stata pienamente condivisa sia dal relatore, onorevole Bassanini, sia dal rappresentante del Governo, onorevole Rossi di Montelera. Non sarebbe concepibile, infatti, una posizione diversa, dal momento che la competenza legislativa primaria incontra esclusivamente i limiti elencati negli statuti di autonomia. Tra tali limiti non sono annoverati né i principi generici, né i principi fondamentali delle leggi ordinarie dello Stato.

Ricordo, più a me stesso che ai colleghi, che i limiti della competenza legislativa primaria sono rappresentati dalla Costituzione, dai principi dell'ordinamento giuridico dello Stato, dagli obblighi internazionali, dagli interessi nazionali e dalle riforme fondamentali di carattere economico-sociale della Repubblica.

Non ritengo, anzi escludo fermamente, che la materia oggetto della proposta di legge in esame sia riconducibile ad alcuno dei suddetti limiti.

L'impostazione generale del provvedimento e gli argomenti addotti a sostegno della validità del suo impianto non sono stati sufficienti a dissipare i dubbi sull'intenzione (forse nascosta e non voluta) di rendere applicabile alle regioni a statuto speciale un gran numero di disposizioni in esso contenute.

L'articolo 1 recita: « La presente legge stabilisce i principi fondamentali per la legislazione regionale in materia di ordinamento della professione di guida alpina, anche ai sensi della legge 17 maggio 1983, n. 217 ». Dal momento che nella Costituzione si parla di principi fondamentali, mentre negli statuti ci si riferisce soltanto ai principi, mi chiedo quale sia il significato di tale formulazione. Quale finalità si intende perseguire introducendo l'aggettivo « fondamentali » ?

L'obiettivo potrebbe essere quello di fissare con tale formula principi dell'ordinamento giuridico dello Stato che costituirebbero un limite alle competenze primarie attribuite a determinati enti autonomi.

Proprio per evitare dubbi interpretativi al riguardo, ho presentato l'emendamento 1. 1, che esclude l'applicazione della legge in discussione nell'ambito delle regioni e delle province autonome considerate. È, infatti, inaccettabile che lo Stato, dopo aver attribuito con norme di rango costituzionale competenze legislative primarie in determinate materie, riassuma successivamente tali competenze con legge ordinaria.

Il provvedimento in esame costituisce un banco di prova per misurare effettivamente e concretamente il valore dell'autonomia e delle competenze primarie nell'ambito dello Stato. Infatti, se il potere

centrale non intende riconoscere competenze autonome agli enti a statuto speciale in una materia che non riveste un'importanza vitale né per questi ultimi, né per lo Stato stesso, è da ritenere che, nelle materie che consentano una più agevole individuazione degli interessi nazionali, delle riforme di carattere economico-sociale e di tutti gli altri limiti previsti, l'ingerenza del potere centrale e l'assorbimento delle competenze saranno certamente più estesi.

Nella provincia autonoma di Bolzano ed in altre realtà locali, gli organi legislativi competenti hanno creato un proprio ordinamento. Tali ordinamenti — ormai in vigore da un decennio — considerano non solo la guida alpina, ma anche le guide di sci.

La legislazione della mia provincia ha funzionato egregiamente in questi dieci anni, ha prodotto i risultati che ci si era proposti ed ha creato una struttura che altri ci invidiano. La preparazione tecnica delle guide, l'impegno e lo zelo dimostrato negli interventi di soccorso sono davvero encomiabili e ci consentono di non temere il confronto con altre realtà, anche straniere (mi riferisco, in particolare, alla Svizzera e all'Austria).

Il conseguimento di tale risultato è stato reso possibile da un organico intervento legislativo a livello locale e dall'impegno delle persone direttamente interessate. Per tali ragioni non possiamo ammettere che si introducano elementi, che non solo sono di disturbo, ma che possono seriamente distruggere quanto si è creato non sempre senza difficoltà.

Sono perfettamente consapevole che tali considerazioni non contano, o contano solo marginalmente. Sottolineo, tuttavia, che gli aspetti importanti da tenere presenti sono rappresentati dalla base giuridica e dai principi costituzionali relativi alla struttura della Repubblica italiana. Autonomia vuol dire autogoverno, autonoma legislazione nell'ambito della Costituzione. Qualcuno potrà obiettare che in questo caso non si tratta di ordinamento delle guide alpine, bensì di libero esercizio di una professione e di di-

sciplina della libera professione in tutto il territorio nazionale che — sia chiaro — non vogliamo impedire: tale impostazione, però, potrebbe rappresentare un abile espediente per aggirare le competenze delle regioni speciali, il che, a mio avviso, non sembra possibile.

In proposito, richiamo per inciso la normativa per la preparazione professionale affidata alla provincia di Bolzano, secondo la quale non solo la provincia stessa organizza corsi di preparazione, abilitando all'esercizio del mestiere, ma ha anche la possibilità di riconoscere livelli, per tutto il territorio nazionale, i titoli ed i mestieri acquisiti all'estero. Dunque, non si potrà sostenere che nell'ordinamento per le guide alpine non è compresa questa facoltà o potestà.

Devo insistere, quindi, affinché da parte del rappresentante del Governo e del relatore vi sia una chiara presa di posizione affinché *causa cognita* ci si esprima per la non applicabilità della normativa.

L'unico aspetto che pare a me accettabile concerne l'adeguamento ai programmi ed ai criteri di esame nel senso che il loro contenuto minimo sarà definito a livello nazionale, ferma restando la possibilità di superarlo con il contenuto dei corsi ed il rigore degli esami a livello provinciale.

Ho presentato un emendamento all'articolo 1, a cui posso anche rinunciare, qualora la dizione venisse inserita all'articolo 25, per il quale ho previsto una modifica emendativa.

Ho volutamente creato l'incidente sull'articolo 1 per non incorrere nel rischio di approvare la legge articolo per articolo, constatando alla fine che le competenze delle regioni a statuto speciale vengono completamente svuotate, per la non accettazione dell'emendamento all'articolo 25.

Mi rendo conto che il mio è un intervento duro, ma non potevo sottrarmi dal pronunciarlo perché sono queste le leggi che, sia pure non incidendo in materie di vitale importanza, sopprimono e svuotano le competenze degli enti autonomi, consi-

derandole alla stessa stregua di quelle delle regioni a statuto ordinario. Occorre sì livellare le competenze delle regioni a statuto speciale, non sminuendole, ma elevando quelle delle regioni di diritto comune.

Confido nell'accettazione da parte della Commissione dell'emendamento presentato all'articolo 25 per il quale mi dichiaro fin da ora disposto a procedere ad una sua modifica; ritengo, comunque, indispensabile che da parte del rappresentante del Governo vi sia una chiara presa di posizione al fine di eliminare i dubbi ed i timori da me sottolineati. Procedendo nel modo da me indicato si avranno due ordinamenti — l'uno statale, l'altro delle regioni a statuto speciale e delle province autonome — abilitanti ambedue all'esercizio della professione di guida alpina: sarà nostra cura poi completare la legislazione affinché anche coloro i quali avranno conseguito l'abilitazione secondo le norme statali, possano esercitare tale professione nelle nostre regioni.

FRANCO BASSANINI, *Relatore*. Vorrei innanzitutto rassicurare il collega Willeit perché le sue preoccupazioni non solo contano molto, ma sono considerate credo da tutti con grande attenzione: è questo il motivo per il quale non mi limiterò ad un semplice rinvio al parere espresso dalla I Commissione che, dopo aver esaminato l'aspetto costituzionale delle disposizioni recate dal provvedimento, non ha sollevato obiezioni. Tuttavia, se il parere della Commissione affari costituzionali può essere invocato per tranquillizzare, non credo possa rappresentare una valida ragione per non entrare nel merito delle osservazioni e dei rilievi testé formulati.

Non credo di poter accettare l'emendamento presentato dall'onorevole Willeit all'articolo 1 — che pertanto invito a ritirare — per due ragioni, una di carattere sistematico e l'altra sostanziale.

La ragione di carattere sistematico riguarda il fatto che, di norma, le leggi disciplinanti materie per le quali esiste

una competenza primaria delle regioni a statuto speciale, contengono una disposizione, collocata alla fine del testo, che determina il suo ambito di applicazione. Questa è la ragione per cui il riferimento all'ambito di applicazione è stato inserito all'articolo 25 e non all'articolo 1.

Il collega Willeit sostiene che ci si è riferiti ai principi fondamentali: personalmente affermo che proprio tale riferimento dovrebbe in qualche modo tranquillizzare l'onorevole collega in quanto la formula utilizzata si rifà esattamente al primo comma dell'articolo 117 della Costituzione, laddove si definisce l'istituto della cosiddetta legge-cornice, vale a dire la legge che detta i principi fondamentali per la legislazione delle regioni a statuto ordinario. Infatti, il primo comma dell'articolo 117 della Costituzione da me ricordato reca: « La regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre regioni ». Il riferimento ai principi fondamentali nell'articolo 1 dovrebbe già stabilire che, in linea di principio, le disposizioni che seguono riguardano essenzialmente la legislazione delle regioni a statuto ordinario. Non esiste possibilità di confusione con i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato né con quelli delle riforme economico-sociali, i quali sono sempre definiti dagli statuti speciali, quindi con legge costituzionale.

Per quanto riguarda la ragione sostanziale, debbo sottolineare come in questa legge vi siano talune materie che sicuramente rientrano nella competenza delle regioni a statuto speciale delle province autonome, e talaltre che non vi rientrano: in particolare, l'ordine nazionale delle guide alpine non è certamente materia da attribuire alla competenza delle regioni a statuto speciale o delle province autonome. Forse, in futuro l'ordine regionale o provinciale delle guide di Bolzano deciderà di far parte dell'ordine nazionale, in quanto ciò potrà consentire la partecipazione ad un'organizzazione più generale.

Questa è la ragione per la quale già nel corso della discussione sulle linee generali avevo accennato alla necessità che l'autonomia regionale si armonizzasse con quella professionale, restando nell'ambito di un ordinamento che garantisse il libero esercizio di tale professione sull'intero territorio nazionale.

Per tranquillizzare sin d'ora il collega Willeit, e per chiarire la posizione del relatore anche in ordine agli emendamenti preannunciati all'articolo 25, esprimo parere favorevole all'emendamento 25. 2, mantenendo, invece, un orientamento non favorevole all'emendamento 25. 1 perché — ripeto — a me pare che la proposta di legge preveda già le disposizioni che tutelano la competenza primaria esclusiva delle regioni a statuto speciale. Altre norme, invece, esulano dall'ambito di quella competenza per ragioni di ordine territoriale o di materia. Per tali disposizioni non vi sarebbe, quindi, ragione di un'ulteriore definizione di non applicabilità della proposta di legge in esame per quanto concerne l'attività svolta in dette regioni.

LUIGI ROSSI DI MONTELERA, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Signor presidente, onorevoli deputati, non sto a ripetere le cose dette dal relatore perché le condivido tutte nella sostanza; vorrei soltanto aggiungere alcune osservazioni.

La *ratio* della proposta di legge in esame è quella di affermare la possibilità di circolazione delle guide alpine nell'ambito dell'intero territorio nazionale, ivi comprese le regioni a statuto speciale. È, quindi, evidente che in assenza di una legislazione che abbia forza sull'intero territorio nazionale, tale libertà di circolazione non sarebbe possibile. È questa una delle ragioni per la quale ritengo necessario — al di là delle valutazioni di carattere giuridico e costituzionale già svolte dal relatore, per altro confermate dal parere della Commissione affari costituzionali — mantenere questa unicità di normativa.

Ritengo, tuttavia, che le osservazioni dell'onorevole Willeit abbiano grande rilevanza. È necessario porre molta attenzione alla sua preoccupazione fondamentale rivolta ad evitare il sovvertimento di una tradizione e di un impegno particolari garantiti da alcune leggi regionali che da tempo disciplinano una materia così delicata.

In questo senso ritengo che l'emendamento 25. 2 faccia fronte in modo adeguato a tale esigenza, in quanto viene fatta salva la normativa nazionale e, quindi, i criteri minimi per l'istituzione dei corsi di abilitazione alla professione. Si consente, comunque, alle regioni a statuto speciale di legiferare in modo ultimativo in tale materia dando loro, eventualmente, la possibilità di porre limiti più severi rispetto a quelli minimi previsti dalla proposta in esame, che restano comunque validi su tutto il territorio nazionale. Tale formulazione legislativa non può che trovare il Governo favorevole. L'emendamento 25. 2, infatti, nella sua dizione letterale consente la libera circolazione delle guide. È evidente che tali disposizioni si riferiscono ai corsi ed agli esami che verrebbero effettuati anche all'interno delle regioni a statuto speciale, fatta salva la libertà delle guide appartenenti alle regioni a statuto ordinario di esercitare liberamente la professione anche all'interno del territorio delle regioni a statuto speciale dove vige una particolare normativa per i corsi e gli esami di abilitazione.

Pregherei l'onorevole Willeit di concordare sull'opportunità di mantenere la formulazione del primo comma dell'articolo 25 nel testo della proposta di legge, in quanto, proprio per il rilievo costituzionale degli statuti speciali, sarebbe comunque garantita una minore riserva di legge.

Per queste ragioni vorrei invitare l'onorevole Willeit a ritirare l'emendamento 25. 1, con l'assicurazione che il Governo esprimerà parere favorevole all'emendamento 25. 2, con la riserva, però, del mantenimento del primo comma dell'articolo 25 nel testo della proposta di legge.

PRESIDENTE. Onorevole Willeit, mantiene il suo emendamento all'articolo 1?

FERDINAND WILLEIT. Signor presidente, per le ragioni che ho già espresso, ed in seguito all'invito del relatore, ritiro l'emendamento 1. 1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1.
(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

(Oggetto della professione di guida alpina).

1. È guida alpina chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attività:

a) accompagnamento di persone in ascensioni sia su roccia che su ghiaccio o in gite in montagna su qualsiasi terreno;

b) accompagnamento di persone in ascensioni od escursioni sciistiche e scialpinistiche al di fuori delle piste di discesa o di fondo tracciate;

c) insegnamento delle tecniche alpinistiche e scialpinistiche.

2. Lo svolgimento a titolo professionale delle attività di cui al comma 1 è riservato alle guide alpine abilitate all'esercizio professionale e iscritte nell'albo professionale delle guide alpine istituito dall'articolo 4, salvo quanto disposto dagli articoli 3 e 21.

L'onorevole Ciabbari ha presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, lettera a), aggiungere infine le parole: e senza limiti di difficoltà.
2. 1

VINCENZO CIABARRI. Tale formulazione del primo comma dell'articolo 2

consentirebbe di evitare qualsiasi altra interpretazione per ciò che riguarda la copertura assicurativa.

FRANCO BASSANINI, *Relatore*. Per le ragioni sinteticamente esposte dal presentatore, sono favorevole all'emendamento 2. 1.

LUIGI ROSSI DI MONTELERA, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Il Governo potrebbe essere favorevole a questo emendamento nel caso fosse fatta salva la libertà professionale della guida di non accettare di effettuare la prestazione su un determinato percorso. Con questo intendo escludere un obbligo per la guida di dover comunque effettuare un dato percorso. Chiedo che tale considerazione resti a verbale e che sia intesa dalla Commissione quale interpretazione autentica della norma in esame.

FERDINAND WILLEIT. Signor presidente, pongo all'attenzione della Commissione la possibilità di aggiungere le parole: « e senza limiti di difficoltà », anche per la previsione di cui alla lettera b) del medesimo comma 1.

VINCENZO CIABARRI. Sono d'accordo con la riformulazione del mio emendamento proposta dall'onorevole Willeit.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 2. 1, nel testo riformulato, favorevoli relatore e Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

(Gradi della professione).

1. La professione si articola in due gradi:

a) aspirante guida;

b) guida alpina-maestro di alpinismo.

2. L'aspirante guida può svolgere le attività di cui all'articolo 2 con esclusione delle ascensioni di maggiore impegno, come definite dalle leggi regionali con riguardo alle caratteristiche delle zone montuose; il divieto di cui sopra non sussiste se l'aspirante guida faccia parte di comitive condotte da una guida alpina-maestro di alpinismo.

3. L'aspirante guida può esercitare l'insegnamento sistematico delle tecniche alpinistiche e scialpinistiche solo nell'ambito di una scuola di alpinismo o di sci-alpinismo.

4. L'aspirante guida deve conseguire il grado di guida alpina-maestro di alpinismo entro il decimo anno successivo a quello in cui ha conseguito l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione come aspirante guida. In mancanza, egli decade di diritto dall'iscrizione nell'albo professionale di cui all'articolo 4.

L'onorevole Ciabbarri ha presentato il seguente emendamento:

Al comma 3, aggiungere le seguenti parole: salvo autorizzazione del collegio regionale per l'organizzazione di corsi di roccia.

3. 1.

VINCENZO CIABARRI. L'emendamento da me presentato, pur lasciando integra l'impostazione dell'articolo 3, tende tuttavia ad aprire uno spiraglio di attività per gli aspiranti guide alpine.

La motivazione dell'emendamento consiste nel fatto che vi è una sicura e comprovata capacità degli aspiranti guide alpine a superare difficoltà elevatissime su roccia e che vi è una minore pericolosità oggettiva dell'ascensione su roccia rispetto ad altre ascensioni.

La formula dei corsi di roccia nelle scuole di arrampicata risulta essere, anche per ragioni di età, più congeniale ai giovani che non alle guide formatesi secondo i canoni dell'alpinismo classico.

FRANCESCO CASATI. Trovo assai discutibile l'emendamento presentato dal collega Ciabbarri. Non capisco, infatti, perché debba esservi autorizzazione del collegio regionale soltanto per l'organizzazione dei corsi di roccia e non anche per quella dei corsi di alpinismo e di sci-alpinismo, che presentano non minori difficoltà.

Personalmente, lascerei il comma 3 nel testo originario, giacché in esso risulta ben configurata la responsabilità delle scuole di alpinismo o di sci-alpinismo.

FRANCO BASSANINI, *Relatore*. Mi rendo conto delle ragioni che hanno ispirato il presentatore dell'emendamento 3. 1. Per altro, ritengo che un certo spazio all'attività degli aspiranti guide alpine sia già garantito dalla disposizione contenuta nel comma 3 dell'articolo in esame.

La novità che l'emendamento Ciabbarri tende ad introdurre è data dalla possibilità che i corsi di roccia siano organizzati e diretti da aspiranti guide alpine anziché da guide alpine.

Su tale proposta devo esprimere tutta la mia perplessità, rinnovando comunque all'onorevole Ciabbarri l'invito a considerare se l'attuale formulazione del comma 3 non garantisca già un sufficiente spazio operativo agli aspiranti guide alpine.

Desidererei comunque conoscere il parere del rappresentante del Governo.

LUIGI ROSSI DI MONTELERA, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. In questo caso, il mio parere è piuttosto quello di un alpinista.

L'emendamento Ciabbarri può essere, a mio avviso, interpretato in due modi e cioè nel senso che occorre un'autorizzazione speciale anche per avere la disponibilità di aspiranti guide alpine nei corsi di roccia, o nel senso — che mi sembra essere stato colto dal relatore — che possono esservi corsi di roccia diretti da aspiranti guide alpine.

A nome del Governo, esprimo parere contrario alla seconda interpretazione, perché i corsi di roccia non sono meno pericolosi delle ascensioni dal vero, in

quanto vengono svolti non soltanto su roccioni o su palestre di roccia ma anche — e frequentemente — in montagna. Per tale ragione, accadono spesso incidenti proprio durante i corsi di roccia, i quali presentano oggi, per il modo in cui sono svolti, elementi di grave pericolo per l'esercizio successivo dell'attività alpinistica da parte di molti i quali, avendo frequentato tali corsi, ritengono per questo di poter andare dovunque senza tuttavia avere un'adeguata preparazione, non solo tecnica, ma anche, e soprattutto, morale alla montagna.

Per queste considerazioni, invito, a nome del Governo, l'onorevole Ciabbarri a ritirare l'emendamento 3. 1.

VINCENZO CIABARRI. Ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3.

(È approvato).

Poiché ai successivi articoli 4, 5 e 6 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 4.

(Albo professionale delle guide alpine).

1. L'esercizio stabile della professione di guida alpina, nei due gradi di aspirante guida e di guida alpina-maestro di alpinismo, è subordinato all'iscrizione in appositi albi professionali, articolati per regione e tenuti, sotto la vigilanza della regione, dal rispettivo collegio regionale delle guide, di cui all'articolo 13.

2. L'iscrizione va fatta nell'albo della regione nel cui territorio si intende esercitare la professione. È ammessa, nel caso la guida alpina o l'aspirante guida intenda esercitare stabilmente la professione nel territorio di più regioni, l'iscrizione in più di un albo, sempreché sussistano i requisiti previsti dall'articolo 5.

3. L'iscrizione all'albo professionale delle guide alpine-maestri di alpinismo o

degli aspiranti guida di una regione abilita all'esercizio della professione in tutto il territorio nazionale.

4. L'esercizio della professione da parte di guide e aspiranti guida o figure professionali corrispondenti, provenienti dall'estero con i loro clienti, in possesso di abilitazione tecnica secondo l'ordinamento del paese di provenienza, purché non svolto in modo stabile nel territorio nazionale, non è subordinato all'iscrizione nell'albo.

5. È considerato esercizio stabile della professione, ai fini di quanto previsto dai commi 2 e 4, l'attività svolta dalla guida alpina-maestro di alpinismo o dall'aspirante guida che abbia un recapito, anche stagionale, nel territorio della regione interessata, ovvero che in essa offra le proprie prestazioni ai clienti.

(È approvato).

ART. 5.

(Condizioni per l'iscrizione all'albo).

1. Possono ottenere l'iscrizione negli albi delle guide alpine-maestri di alpinismo o degli aspiranti guida coloro che sono in possesso della relativa abilitazione tecnica nonché dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente alla Comunità economica europea;

b) età minima di 21 anni per le guide alpine-maestri di alpinismo, di 18 anni per gli aspiranti guida;

c) idoneità psico-fisica attestata da certificato rilasciato dalla Unità sanitaria locale del comune di residenza;

d) possesso del diploma di scuola media inferiore;

e) non aver subito condanne penali che comportino l'interdizione dai pubblici uffici, o avere ottenuto la riabilitazione;

f) residenza o domicilio o stabile recapito in un comune della regione.

(È approvato).

ART. 6.

*(Trasferimento e
aggregazione temporanea).*

1. È ammesso il trasferimento, a domanda, della guida alpina-maestro di alpinismo e dell'aspirante guida, iscritti all'albo di una regione, all'albo corrispondente di un'altra regione.

2. Il trasferimento è disposto dal collegio regionale competente per l'albo al quale è richiesta l'iscrizione, a condizione che la guida abbia la propria residenza o il proprio domicilio o stabile dimora in un comune della regione medesima.

3. La guida alpina-maestro di alpinismo che intenda svolgere per periodi determinati, della durata massima di sei mesi, l'attività di insegnamento in scuole di alpinismo o di sci-alpinismo in regioni diverse da quelle nei cui albi è iscritta può chiedere l'aggregazione temporanea ai relativi albi, conservando l'iscrizione negli albi delle regioni di appartenenza.

4. L'aggregazione è disposta dal competente collegio regionale delle guide. L'aggregazione di cui al comma 3 non può essere disposta nei confronti di aspiranti guida.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 7.

*(Abilitazione tecnica all'esercizio
della professione di guida alpina).*

1. L'abilitazione tecnica all'esercizio della professione, come guida alpina-maestro di alpinismo o come aspirante guida, si consegue mediante la frequenza degli appositi corsi teorico-pratici ed il superamento dei relativi esami.

2. I corsi sono organizzati su base regionale, sotto la vigilanza della regione, dal rispettivo collegio regionale delle guide.

3. Ciascun collegio regionale può altresì affidare l'organizzazione dei corsi al collegio nazionale delle guide, di cui all'articolo 15, ovvero al collegio regionale delle guide di un'altra regione.

4. Sono ammessi ai corsi regionali i residenti in un comune della rispettiva regione che abbiano l'età prescritta per l'iscrizione nel relativo albo e che, nel caso dei corsi per guide alpine-maestri di alpinismo, abbiano effettivamente esercitato la professione come aspiranti guida per almeno due anni.

5. I corsi sono organizzati almeno ogni due anni.

6. Le funzioni di istruttore tecnico nei corsi sono affidate esclusivamente a guide alpine-maestri di alpinismo che abbiano conseguito il diploma di istruttore di guida alpina-maestro di alpinismo, rilasciato a seguito della frequenza di appositi corsi organizzati dal collegio nazionale delle guide.

7. Le commissioni esaminatrici sono nominate dal direttivo del collegio delle guide che ha organizzato il corso e sono composte di esperti delle materie insegnate nei corsi e di guide alpine-maestri di alpinismo in possesso del diploma di istruttore di cui al comma 6. Esse sono presiedute da una guida alpina-maestro di alpinismo designata dal collegio nazionale delle guide. Un componente è nominato dalla presidenza del Club alpino italiano tra le guide alpine-maestri di alpinismo in possesso del diploma di cui al comma 6.

8. I programmi dei corsi e i criteri per le prove di esame sono definiti dal direttivo del collegio nazionale delle guide e approvati dal Ministro del turismo e dello spettacolo.

9. Le spese relative all'organizzazione dei corsi di cui al presente articolo sono a carico delle rispettive regioni nell'ambito dei programmi regionali relativi alla formazione professionale.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'ultimo periodo del comma 7 con il seguente: Un componente è nomi-

nato dal ministro del turismo e dello spettacolo, tratto dagli organi di amministrazione o dal ruolo del CAI su una terna di nominativi designati dal consiglio di amministrazione dello stesso Club alpino italiano.

7. 1

LUIGI ROSSI DI MONTELERA, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Il Governo ritiene che la presenza del CAI nelle commissioni esaminatrici abbia valore non soltanto di supporto tecnico bensì anche di controllo, da parte della pubblica amministrazione, dell'attinenza e dell'aderenza del comportamento delle commissioni stesse alle previsioni di legge ed alla successiva normativa nazionale nel settore.

Per rendere più esplicita tale funzione, il Governo propone una dizione tale da prefigurare la presenza, in ciascuna Commissione, di un componente nominato dal ministro del turismo e dello spettacolo, tratto dagli organi di amministrazione o dal ruolo del Club alpino italiano (e dunque non necessariamente iscritto all'albo delle guide alpine) su una terna di nominativi designati dal consiglio di amministrazione del CAI, proprio allo scopo di attribuire una funzione di vigilanza ad un ente che è, a sua volta, vigilato dal Ministero del turismo e dello spettacolo.

In sostanza, si vuole salvaguardare il potere di vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo sulle nomine dei componenti le commissioni esaminatrici, attraverso un rapporto di collaborazione tra il Ministero stesso ed il CAI nell'individuazione di tali componenti.

FRANCO BASSANINI, *Relatore*. Desidero esprimere qualche perplessità sulla formulazione dell'emendamento presentato dal Governo.

Ritengo improprio prevedere che i componenti in questione siano tratti « dal ruolo del CAI », giacché il Club alpino italiano è un ente pubblico le cui sezioni sono, invece, associazioni di diritto privato.

Dunque, al ruolo del CAI appartengono solo i dipendenti dell'ente pubblico nazionale, la cui pianta organica risulta composta — se non erro — da poche unità.

Pertanto, suggerirei di usare la dizione: « tra gli iscritti al CAI » piuttosto che la dizione: « tratti (...) dal ruolo del CAI ».

Una seconda perplessità mi deriva dal fatto che non vi è un « consiglio di amministrazione » del CAI, bensì vi è un consiglio centrale del CAI.

LUIGI ROSSI DI MONTELERA, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Si intendeva fare riferimento agli organi dirigenti del Club alpino italiano.

FRANCO BASSANINI, *Relatore*. L'ultima perplessità riguarda la motivazione che sta alla base dell'emendamento presentato dal Governo.

È giusto pensare ad una funzione di controllo da parte del CAI. Ma, per legge, quest'ultimo viene considerato come l'organismo rappresentativo degli utenti del servizio; e proprio in tale veste esso è stato inserito nel testo del provvedimento in discussione.

Certo, possiamo modificare l'articolo 7 nel senso proposto dal Governo (con le correzioni che il rappresentante del Governo vorrà apportare al suo emendamento); però dovrebbe esser pacifico che il Club alpino italiano può intervenire nelle commissioni esaminatrici come rappresentanza degli utenti.

Sinceramente mi è difficile accogliere l'ipotesi di delegare al CAI una sorta di funzione di controllo propria del Ministero.

Ritengo, inoltre, che la complessiva funzione di vigilanza debba continuare ad essere riconosciuta allo Stato.

Esprimo, dunque, parere favorevole all'emendamento 7. 1, a condizione che si tenga conto delle osservazioni testé formulate.

LUIGI ROSSI DI MONTELERA, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Concordo con le osservazioni

esprese dal relatore dal momento che, anche a mio parere, la formulazione dell'emendamento potrebbe generare dubbi interpretativi. L'intendimento del Governo non è tanto quello di configurare una funzione di vigilanza — peraltro già prevista dalla legge — quanto, piuttosto, di conferire al CAI un ruolo non limitato ad una mera compartecipazione tecnica.

Sulla base di tali valutazioni, accetto di modificare il testo dell'emendamento nel senso indicato dal relatore.

PRESIDENTE. L'emendamento 7. 1 risulta, pertanto, così riformulato:

All'articolo 7, comma 7, sostituire le parole da: Un componente fino alla fine, con le parole: Un componente è nominato dal Ministero del turismo e dello spettacolo nell'ambito di una terna di nominativi designati dalla presidenza del Club alpino italiano.

FERDINAND WILLEIT. Si tratta di una disposizione che, se approvata, non potrà essere applicata nella provincia autonoma di Bolzano.

FRANCO BASSANINI, Relatore. Se sarà approvato l'emendamento 25. 2, tale norma non sarà applicata.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 7. 1, nel testo riformulato, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 7, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché agli articoli successivi non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 8.

(Validità dell'iscrizione all'albo).

1. L'iscrizione negli albi ha efficacia per tre anni, ed è rinnovata previo accer-

tamento della idoneità psico-fisica ai sensi della lettera c) dell'articolo 5.

2. Il rinnovo è altresì subordinato all'adempimento degli obblighi di aggiornamento professionale di cui all'articolo 9.

(È approvato).

ART. 9.

(Aggiornamento professionale).

1. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida sono tenuti a frequentare, almeno ogni tre anni, un apposito corso di aggiornamento organizzato dal collegio regionale delle guide della regione nel cui albo essi sono iscritti.

2. Contenuti e modalità dei corsi di aggiornamento sono stabiliti dal direttivo del collegio regionale delle guide.

3. Le guide alpine-maestri di alpinismo che abbiano conseguito il diploma di istruttore di cui al comma 6 dell'articolo 7, sono esonerate dall'obbligo di frequentare il corso di aggiornamento.

4. L'aspirante guida che superi, nel periodo considerato, l'esame di abilitazione per guide alpine-maestri di alpinismo è esonerato dall'obbligo di frequentare il corso di aggiornamento.

(È approvato).

ART. 10.

(Specializzazioni).

1. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida possono conseguire, mediante frequenza di appositi corsi di formazione organizzati dal collegio nazionale delle guide e il superamento dei relativi esami, le seguenti specializzazioni:

a) arrampicata sportiva in roccia o ghiaccio;

b) speleologia;

c) altre specializzazioni eventualmente definite dal direttivo del collegio nazionale delle guide.

2. Contenuti e modalità dei corsi e degli esami sono stabiliti dal direttivo del collegio nazionale delle guide.

3. La legge regionale, nel disciplinare la professione di guida speleologica, di cui al decimo comma dell'articolo 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217, ammette all'esercizio di tale professione anche le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida che abbiano conseguito la specializzazione in speleologia, e abbiano superato gli accertamenti di specifica idoneità professionale previsti dalla medesima legge.

ART. 11.

(Doveri della guida alpina).

1. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti negli albi professionali sono tenuti ad esercitare la professione con dignità e correttezza, conformemente alle norme della deontologia professionale.

2. Tutte le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti negli albi sono tenuti, in caso di infortuni in montagna o comunque di pericolo per alpinisti, escursionisti o sciatori, a prestare la loro opera individualmente o nell'ambito delle operazioni di soccorso, compatibilmente con il dovere di mantenere le condizioni di massima sicurezza per i propri clienti.

3. L'esercizio della professione di guida alpina-maestro di alpinismo e di aspirante guida non è incompatibile con impieghi pubblici o privati, né con l'esercizio di altre attività di lavoro autonomo.

(È approvato).

ART. 12.

(Tariffe professionali).

1. Le tariffe per le prestazioni professionali delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida, sono stabilite dalla competente autorità della regione, sentito il direttivo del collegio re-

gionale delle guide, nel rispetto della tariffa minima giornaliera fissata dal collegio nazionale delle guide, con l'approvazione del Ministro del turismo e dello spettacolo.

(È approvato).

ART. 13.

(Collegi regionali delle guide).

1. In ogni regione è istituito, come organismo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il collegio regionale delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida.

2. Del collegio fanno parte di diritto tutte le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti negli albi della regione, nonché le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida che abbiano cessato l'attività per anzianità o per invalidità, residenti nella regione.

3. L'assemblea del collegio è formata da tutti i membri del collegio medesimo.

4. Il collegio regionale ha un direttivo formato nei modi stabiliti dalla legge regionale e composto da rappresentanti eletti da tutti i membri del collegio ai sensi della comma 2 e scelti per almeno tre quarti fra le guide alpine-maestri di alpinismo iscritte nel relativo albo.

5. Il direttivo elegge il presidente del collegio regionale, scegliendolo fra gli iscritti nell'albo delle guide alpine-maestri di alpinismo componenti il direttivo medesimo.

6. L'assemblea si riunisce di diritto una volta l'anno in occasione dell'approvazione del bilancio, e tutte le volte che lo decida il direttivo ovvero ne faccia richiesta motivata almeno un terzo degli iscritti.

7. Il direttivo si riunisce ogni volta che lo decida il presidente ovvero ne faccia richiesta motivata almeno un quinto dei componenti.

8. Il direttivo nomina una commissione tecnica che sovrintende all'organizzazione dei corsi di cui agli articoli 7 e 9.

9. La vigilanza sul collegio regionale delle guide è esercitata dalla competente autorità della regione.

(È approvato).

ART. 14.

(Funzioni dei collegi regionali).

1. Spetta all'assemblea del collegio regionale:

a) eleggere il direttivo;

b) approvare annualmente il bilancio del collegio predisposto dal direttivo;

c) pronunciarsi su ogni questione di massima che le venga sottoposta dal direttivo o sulla quale una pronuncia dell'assemblea sia richiesta da almeno un terzo degli iscritti.

2. Spetta al direttivo del collegio regionale:

a) svolgere tutte le funzioni concernenti la tenuta degli albi professionali nonché l'iscrizione nei medesimi e il rinnovo della stessa;

b) vigilare sull'osservanza, da parte degli iscritti, delle regole della deontologia professionale, nonché applicare le sanzioni disciplinari previste nell'articolo 17;

c) mantenere i rapporti con gli organismi e le associazioni rappresentative di altre categorie professionali nonché di guide alpine di altri paesi;

d) dare parere, ove richiesto, alla regione e alle autorità amministrative su tutte le questioni che coinvolgono l'ordinamento e la disciplina della professione, nonché l'attività delle guide;

e) collaborare con le competenti autorità regionali e statali, anche sulla base di apposite convenzioni, ai fini del tracciamento e del mantenimento di sentieri e itinerari alpini, della costruzione e del mantenimento di rifugi e bivacchi, delle opere di disaggio e in genere di tutto quanto riguarda la tutela dell'ambiente naturale montano e la promozione dell'alpinismo e del turismo montano;

f) organizzare, avvalendosi della commissione tecnica, i corsi di cui agli articoli 7 e 9;

g) contribuire alla diffusione della conoscenza e del rispetto dell'ambiente montano e della pratica dell'alpinismo;

h) stabilire la misura dei contributi a carico degli iscritti;

i) svolgere ogni altra funzione ad esso attribuita dalla presente legge e dalle leggi regionali.

(È approvato).

ART. 15.

(Collegio nazionale delle guide).

1. È istituito il collegio nazionale delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida, come organismo di coordinamento dei collegi regionali.

2. Il collegio nazionale ha un direttivo formato dai presidenti di tutti i collegi regionali e degli analoghi organismi costituiti nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome dotate di competenza legislativa primaria in materia di ordinamento delle professioni alpine, nonché da un eguale numero di altri membri eletti direttamente da tutte le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti negli albi professionali, scelti per almeno tre quarti fra gli iscritti negli albi delle guide alpine-maestri di alpinismo.

3. A tal fine ogni elettore vota per un numero di candidati non superiore ai due terzi dei membri da eleggere. Sono eletti coloro che hanno conseguito il maggior numero di voti, salva la riserva di posti a favore delle guide alpine-maestri di alpinismo di cui al comma 2.

4. Le elezioni sono indette ogni tre anni dal direttivo uscente, al quale spetta altresì stabilire ogni norma necessaria per lo svolgimento delle elezioni medesime.

5. Fanno parte altresì di diritto del direttivo il presidente generale del Club Alpino Italiano e il presidente della commissione tecnica nazionale formata dai presidenti delle commissioni tecniche regionali istituite ai sensi del comma 8 dell'articolo 13.

6. Il presidente della commissione tecnica nazionale è eletto dalla medesima nel proprio seno.

7. Il direttivo elegge il proprio presidente, scegliendolo fra gli iscritti agli albi delle guide alpine-maestri di alpinismo componenti il direttivo medesimo.

8. La vigilanza sul collegio nazionale delle guide è esercitata dal Ministro del turismo e dello spettacolo.

(È approvato).

ART. 16.

(Funzioni del collegio nazionale).

1. Spetta al collegio nazionale delle guide:

a) elaborare le norme della deontologia professionale;

b) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti disciplinari adottati dai collegi regionali;

c) coordinare l'attività dei collegi regionali delle guide alpine;

d) definire i programmi dei corsi ed i criteri per le prove di esame di cui al comma 8 dell'articolo 7;

e) organizzare i corsi per l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione nei casi di cui al comma 3 dell'articolo 7;

f) organizzare i corsi e gli esami per il conseguimento del diploma di istruttore per guide alpine-maestri di alpinismo di cui al comma 6 dell'articolo 7 e per il conseguimento delle specializzazioni di cui all'articolo 10;

g) mantenere i rapporti con gli organismi e le associazioni rappresentative di altre categorie professionali nonché di guide alpine di altri paesi;

h) collaborare con le autorità statali e regionali sulle questioni riguardanti l'ordinamento della professione;

i) stabilire la quota del contributo a carico degli iscritti agli albi professionali

da devolvere a favore del collegio nazionale per le attività di sua competenza.

(È approvato).

ART. 17.

(Sanzioni disciplinari e ricorsi).

1. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti negli albi professionali che si rendano colpevoli di violazione delle norme della deontologia professionale, ovvero delle norme di cui agli articoli 11 e 12, sono passibili delle seguenti sanzioni disciplinari:

a) ammonizione scritta;

b) censura;

c) sospensione dall'albo per un periodo da un mese a un anno;

d) radiazione.

2. I provvedimenti disciplinari sono adottati dal direttivo del collegio regionale cui appartiene l'iscritto, a maggioranza assoluta dei componenti; contro di essi, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, è ammesso ricorso al direttivo del collegio nazionale. La proposizione del ricorso sospende, fino alla decisione, l'esecutività del provvedimento.

3. La decisione è adottata dal direttivo del collegio nazionale a maggioranza assoluta dei componenti.

4. I provvedimenti adottati dai collegi regionali, eccettuati quelli in materia disciplinare, e quelli adottati dal collegio nazionale, sono definitivi e sono impugnabili con ricorso al competente organo di giustizia amministrativa.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 18.

(Esercizio abusivo della professione).

1. Chi svolge professionalmente le attività di cui all'articolo 2 senza essere iscritto nel relativo albo professionale è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a lire 10.000.000.

2. Chi, essendo iscritto in un albo esercita la professione stabilmente, ai

sensi del comma 5 dell'articolo 4, in una regione diversa da quella nel cui albo è iscritto o temporaneamente aggregato ai sensi dell'articolo 6, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100.000 a lire 1.000.000.

3. La sanzione è applicata dalla competente autorità della regione competente per territorio.

Il relatore, onorevole Bassanini, in ottemperanza al parere espresso dalla II^a Commissione, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'esercizio abusivo della professione di cui all'articolo 2 è punito ai sensi dell'articolo 348 del codice penale.

18. 1.

LUIGI ROSSI DI MONTELERA, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 18. 1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 18. 1.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 18, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché agli articoli successivi non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 19.

(Scuole di alpinismo).

1. Possono essere istituite scuole di alpinismo o di sci-alpinismo per l'esercizio coordinato delle attività professionali di insegnamento di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2.

2. Le scuole di alpinismo e di sci-alpinismo devono essere autorizzate dalla regione competente per territorio e de-

vono essere dirette da una guida alpina-maestro di alpinismo iscritta nell'albo della regione medesima.

3. L'attività di insegnamento nelle scuole di alpinismo e di sci-alpinismo deve essere svolta da guide alpine-maestri di alpinismo o anche da aspiranti guida — purché il numero di questi non superi quello delle guide alpine-maestri di alpinismo — iscritti nell'albo della regione competente per territorio o ad esso temporaneamente aggregati ai sensi dell'articolo 6.

(È approvato).

ART. 20.

(Scuole e istruttori del CAI).

1. Il Club Alpino Italiano, ai sensi delle lettere d) ed e) dell'articolo 2 della legge 26 gennaio 1963, n. 91, come sostituito dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 1985, n. 776, conserva la facoltà di organizzare scuole e corsi di addestramento a carattere non professionale per le attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche, speleologiche, naturalistiche e per la formazione dei relativi istruttori.

2. Gli istruttori del CAI svolgono la loro opera a carattere non professionale e non possono ricevere retribuzioni.

3. Le attività degli istruttori e delle scuole del CAI sono disciplinate dai regolamenti del Club Alpino Italiano.

4. Al di fuori di quanto previsto dalla presente legge, le altre attività didattiche per le finalità di cui al comma 1 non possono essere denominate « scuole di alpinismo » o « di scialpinismo » e i relativi istruttori non possono ricevere compensi a nessun titolo.

(È approvato).

ART. 21.

(Accompagnatori di media montagna).

1. Le regioni possono prevedere la formazione e l'abilitazione di accompagnatori di media montagna.

2. L'accompagnatore di media montagna svolge in una zona o regione determinata le attività di accompagnamento di cui al comma 1 dell'articolo 2, con esclusione delle zone rocciose, dei ghiacciai, dei terreni innevati e di quelli che richiedono comunque, per la progressione, l'uso di corda, picozza e ramponi, e illustra alle persone accompagnate le caratteristiche dell'ambiente montano percorso.

3. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida possono svolgere le attività di cui al presente articolo. *(È approvato).*

ART. 22.

(Elenco speciale degli accompagnatori di media montagna).

1. Nelle regioni che prevedono la figura professionale dell'accompagnatore di media montagna, l'esercizio di tale attività è subordinato all'iscrizione in apposito elenco speciale alla cui tenuta provvede il collegio regionale delle guide.

2. L'iscrizione abilita all'esercizio della professione limitatamente al territorio della regione.

3. L'accompagnatore di media montagna può iscriversi negli elenchi di più regioni che prevedono tale figura, previo conseguimento della relativa abilitazione tecnica.

4. L'iscrizione nell'elenco speciale è disposta nei confronti di coloro che siano in possesso della relativa abilitazione tecnica nonché dei requisiti di cui all'articolo 5.

5. L'abilitazione tecnica si consegue mediante le frequenze di appositi corsi teorico-pratici organizzati, d'intesa con la regione, dai collegi regionali delle guide, e mediante il superamento dei relativi esami, volti ad accertare l'idoneità tecnica e la conoscenza delle zone in cui sarà esercitata l'attività.

6. Sono ammessi ai corsi coloro che abbiano l'età minima di 18 anni.

7. Programmi e modalità per lo svolgimento dei corsi e degli esami sono stabiliti, d'intesa con la regione, dal collegio regionale delle guide.

8. Nelle regioni che prevedono la figura dell'accompagnatore di media montagna, gli iscritti nel relativo elenco speciale fanno parte del collegio regionale delle guide, partecipano, senza diritto di voto, all'assemblea del collegio regionale medesimo, ed eleggono un proprio rappresentante che integra la composizione del direttivo del collegio regionale, nonché, per ogni regione, un proprio rappresentante che partecipa, senza diritto di voto, al direttivo del collegio nazionale. Parimenti partecipa, senza diritto di voto, al direttivo del collegio nazionale un rappresentante degli accompagnatori di media montagna o figure analoghe che siano previste da ciascuna delle regioni e province autonome dotate di competenza legislativa primaria in materia di ordinamento delle professioni alpine.

9. Si applicano agli accompagnatori di media montagna le disposizioni previste dai commi 1 e 3 dell'articolo 11, nonché dagli articoli 12 e 17, intendendosi sostituito l'elenco speciale all'albo professionale.

(È approvato).

ART. 23.

(Guide vulcanologiche).

1. L'attività di accompagnamento, a titolo professionale, di persone in ascensioni o escursioni su vulcani è riservata esclusivamente alle guide alpine-maestri di alpinismo e agli aspiranti guida iscritti nei relativi albi, ai sensi del comma 1 dell'articolo 2, quando preveda percorsi in zone rocciose, ghiacciai, terreni innevati, o che richiedano comunque, per la progressione, l'uso della corda, picozza e ramponi.

2. In ogni altro caso detta attività può essere svolta dalle guide vulcanologiche formate o abilitate secondo le norme dettate dalle leggi regionali.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 24.

(Norme transitorie).

1. In sede di prima applicazione della presente legge sono iscritti di diritto negli

albi professionali, e fanno parte del collegio regionale delle guide, tutte le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida autorizzati all'esercizio della professione ai sensi delle leggi in vigore in ciascuna regione, nonché le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida che abbiano cessato l'attività per anzianità o invalidità.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 3, gli aspiranti guida che si iscriveranno negli albi professionali a norma del comma 1 e che abbiano compiuto 40 anni alla data di entrata in vigore della presente legge, possono restare iscritti anche se non conseguono il grado di guida alpina-maestro di alpinismo.

3. Le elezioni del primo direttivo del collegio regionale sono indette dal presidente della regione; quelle del primo direttivo del collegio nazionale sono indette dal Ministro del turismo e dello spettacolo.

L'onorevole Ciabbari ha presentato il seguente emendamento:

Al comma 2, sostituire le parole: 40 anni con le parole: 35 anni.
24. 1.

FRANCO BASSANINI, *Relatore*. Esprimo parere contrario.

LUIGI ROSSI DI MONTELERA, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 24. 1.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 24.
(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 25.

(Regioni a statuto speciale).

1. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome dotate di compe-

tenza legislativa primaria in materia di ordinamento delle professioni alpine le disposizioni della presente legge si applicano nei limiti dei rispettivi statuti.

2. I programmi dei corsi e i criteri per le prove di esame per l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione di guida alpina o aspirante guida organizzati nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome sono definiti in armonia con i programmi e i criteri stabiliti ai sensi del comma 8 dell'articolo 7, al fine di garantire livelli di preparazione professionale minimi uniformi sul territorio nazionale.

3. Al medesimo fine, si applica anche nelle regioni a statuto speciale e province autonome quanto disposto dal comma 7 dell'articolo 7.

L'onorevole Willeit ha presentato i seguenti emendamenti:

L'articolo 25 è sostituito dal seguente:

ART. 25.

Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome dotate di competenza legislativa primaria in materia di ordinamento della professione alpina la presente legge non si applica. Al fine di garantire livelli di preparazione professionale minimi uniformi sul territorio nazionale i programmi dei corsi e i criteri per le prove d'esame per l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione di guida alpina o aspirante guida sono definiti dagli organi regionali ovvero provinciali competenti, considerando come minimi i programmi ed i criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 7, ottavo comma.
25. 1.

L'articolo 25 è sostituito dal seguente:

ART. 25.

Al fine di garantire livelli di preparazione professionale minimi uniformi sul territorio nazionale nelle regioni a statuto

speciale e nelle province autonome, dotate di competenza legislativa primaria in materia di ordinamento della professione alpina, e programmi dei corsi e i criteri per le prove d'esame per l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione di guida alpina o aspirante guida sono definiti dagli organi regionali ovvero provinciali competenti, considerando come minimi i programmi ed i criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 7, comma 8.

25. 2.

FRANCO BASSANINI, *Relatore*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 25. 2. Il primo comma dell'articolo 25 della proposta di legge in esame genera, infatti, notevoli perplessità in quanto stabilisce che: « Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome dotate di competenza legislativa primaria in materia di coordinamento delle professioni alpine, le disposizioni della presente legge si applicano nei limiti dei rispettivi statuti ».

Occorre distinguere, cioè le materie che rientrano nella competenza primaria da quelle che ne restano, invece, escluse. Al riguardo l'emendamento 25. 2 contiene uno specifico riferimento alla competenza primaria. Pertanto, riterrei opportuno che la Commissione deliberasse la sostituzione dell'intero articolo 25 con il testo proposto dal collega Willeit.

Invito, infine, il proponente a ritirare l'emendamento 25. 1.

FERDINAND WILLEIT. Concordo con le valutazioni espresse dal relatore; ritiro pertanto l'emendamento 25. 1.

Con profondo imbarazzo osservo che nell'ambito della categoria dei « regionalisti » si registrano posizioni diverse in merito alla necessità di utilizzare la formula prevista dal comma 1 dell'articolo 25. Personalmente ritengo che tale formula non dovrebbe essere adottata, dal momento che una legge ordinaria non può condizionare poteri costituzionalmente previsti e tutelati.

Recentemente la Corte costituzionale ha emanato due significative sentenze. Nella prima, riconoscendo le ragioni dell'ente autonomo coinvolto nel ricorso, ha stabilito che le competenze sono comunque salve, « perché di rango costituzionale », anche se non è prevista un'apposita riserva di legge.

Nella seconda, rigettando le ragioni dell'ente ricorrente, ha sostenuto che « la materia non è di competenza della regione o della provincia », dimostrandosi in tal modo che nella legge non è prevista una riserva a favore di tali enti.

Ciò conferma come la stessa Corte costituzionale sia incerta rispetto ad una materia tanto delicata.

PRESIDENTE. Desidero dall'onorevole Willeit una precisazione: il testo dell'emendamento 25. 2 reca « competenza legislativa primaria in materia di ordinamento della professione alpina », credo debba intendersi « professione di guida alpina ».

FERDINAND WILLEIT. Certo, signor presidente.

LUIGI ROSSI DI MONTELERA, *Sottosegretario di Stato per il turismo e per lo spettacolo*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 25. 2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 25. 2.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 26.

(Modifica di norme).

1. La lettera f) dell'articolo 2 della legge 26 gennaio 1963, n. 91, come sostituito dall'articolo 2 della legge 24 dicem-

bre 1985, n. 776, è sostituita dalla seguente:

« f) all'organizzazione ed alla gestione, per conto delle regioni, di corsi di preparazione professionale, ai sensi dell'articolo 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217, per guida speleologica e di corsi di formazione professionale per esperti e rilevatori del servizio valanghe ».

(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

SERGIO SOAVE. Desidero intervenire per evitare che il mio silenzio venga interpretato come insensibilità dei deputati comunisti rispetto ai problemi della montagna, ai quali siamo invece particolarmente attenti.

Esprimo, pertanto, apprezzamento per lo sforzo compiuto dalla Commissione per l'elaborazione del testo della proposta di legge — predisposto d'intesa con il CAI e l'AGAI — che realizza uno stretto rapporto tra società e politica.

GIOVANNI MOTETTA. Desidero esternare il ringraziamento del gruppo « Amici della montagna » del Parlamento, che comprende numerosi colleghi di diversa fede politica, al presidente ed alla Commissione per la rapida approvazione del provvedimento in esame, che riveste notevole importanza per chi svolge la propria attività in montagna, poiché istituisce una nuova professione. Ritengo opportuno dire agli amici del CAI e della AGAI, i quali in primavera hanno organizzato un convegno a Trento, che il Parlamento quando affronta tematiche di rilevante interesse, non solo trova il consenso di tutte le forze politiche e democratiche, ma sa anche lavorare con efficienza ed efficacia.

Non dimentichiamo, infatti, che la proposta di legge è stata presentata il 30 novembre 1987 e che in soli sei mesi la Camera è riuscita a concluderne l'esame, dimostrando così la propria capacità di soddisfare le legittime aspettative di chi

lavora e si interessa ai problemi della montagna con passione.

Rinnovando i ringraziamenti anche da parte delle associazioni di categoria — che per altro hanno collaborato in modo attento e sereno — per aver raggiunto un significativo risultato rappresentato dalla legge in oggetto, preannuncio il voto favorevole del gruppo comunista.

GIROLAMO RALLO. Signor presidente, preannuncio il voto favorevole del movimento sociale italiano-destra nazionale al provvedimento in esame poiché con esso si colma una lacuna grave della nostra legislazione.

FERDINAND WILLEIT. Non posso che ringraziare il relatore, onorevole Bassanini, ed il rappresentante del Governo, onorevole Luigi Rossi di Montelera, per la comprensione dimostrata nei confronti delle autonomie speciali. Credo, comunque, che quanto è stato affermato in questa sede rimarrà quale interpretazione autentica nella concreta applicazione della legge.

FRANCESCO CASATI. Sottolineando come il gruppo democratico cristiano abbia fin dall'inizio evidenziato l'importanza della proposta di legge n. 1989, preannuncio voto favorevole.

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato al coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

X LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 GIUGNO 1988

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Bassanini ed altri:
« Ordinamento della professione di guida
alpina » (1989):

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	28
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Amalfitano, Bassanini, Borri, Buono-
core, Cafarelli, Carelli, Casati, Ciabbari,

Del Bue, Di Prisco, Ferrari Bruno, Fin-
cato, Gelli, Masini, Motetta, Pietrini, Poli
Bortone, Portatadino, Quercioli, Rallo,
Ricci, Sangiorgio, Savino, Seppia, Soave,
Tesini, Viti e Willeit.

La seduta termina alle 9,45.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO